



NOTAIO

Alessandro Panzera

Via Garibaldi n. 7, 40124 Bologna - Tel. 051-6447682

Via Don Francesco Pasti n. 36, 40050 Argelato - Tel. 051-864235

Repertorio **7185**

Raccolta **4299**

Atto costitutivo di Fondazione

Fondazione Adamant ETS

REPUBBLICA ITALIANA

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno tre del mese di giugno, in Bologna, alla Via Garibaldi n. 7, nel mio Studio.

3 giugno 2025

Innanzi a me, Dottor **Alessandro Panzera**, Notaio in Bologna iscritto nel Ruolo del Collegio notarile del Distretto di Bologna, con l'assistenza delle testimoni, note e idonee, come mi confermano, signore:

- *Costabile Maria Rosaria*, nata a Napoli (NA) l'8 marzo 1972, residente a Napoli (NA), Via Palazziello n. 68/A;
- *Settembre Cinzia*, nata a Pieve di Cadore (BL) il 3 ottobre 1970, residente a Bologna (BO), Via Malvasia n. 20/4;

sono presenti:

in qualità di Fondatrice e promotrice

- la Società "**ADAMANT BIONRG S.R.L.**" unipersonale, con sede legale a Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 7, Capitale sociale Euro 5.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi 08370430962, REA n. 2020943 (soggetta ad attività di Direzione e coordinamento da parte del socio unico *Adamant BioNRG A.G.*, con sede in Svizzera, Codice Fiscale italiano 97928750153), la quale interviene in persona dell'Amministratore Unico:

- *Riccardo Marchetti*, nato a Castel San Giovanni (PC) il 3 marzo 1982;

domiciliato per la carica a Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 7, avente i poteri per sottoscrivere il presente atto ai sensi di legge e del vigente Statuto sociale (nel prosieguo anche solo denominata "*Fondatore*" o "*Società Fondatrice*");

essendo intervenuti, altresì

- **MARCHETTI Roberto**, nato a Sant'Agostino (FE) il 3 giugno 1954, residente a Ferrara (FE), Via Camillo Mazza n. 109, Codice Fiscale MRC RRT 54H03 I209D, il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente al fine di accettare la nomina alla carica di cui in prosieguo;

costituiti tutti, cittadini italiani e Società di nazionalità italiana, della cui personale identità io Notaio sono certo.

La Società **Adamant BioNRG S.R.L.**, come sopra rappresentata, alla presenza delle testimoni, con l'intervento dell'altro comparente ai fini dell'accettazione della carica di cui in prosieguo, conviene e stipula un atto costitutivo di Fondazione la quale sarà regolata come segue.

Articolo I - Denominazione

Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché in ossequio alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) prescritta per il corrispondente modello organizzativo, la Società **Adamant BioNRG S.R.L.**, come sopra rappresentata, costituisce una Fondazione avente la denominazione "**Fondazione Adamant ETS**", laddove tale ultimo acronimo potrà essere adottato a seguito e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli artt. 45 e seguenti del citato D.Lgs. n. 117/2017, per la quale verrà richiesta la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 della normativa in esame.

Articolo II - Sede

La sede della Fondazione è fissata in Comune di **Ferrara** (FE), alla **Via San Romano**

REGISTRATO A
Bologna
il **4 giugno 2025**
n. **26978**
Serie **1T**
Euro **200,00**

n. 6.

Articolo III - Scopo e ambito territoriale

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il tutto promuovendo, realizzando e sostenendo attività nei settori della **sostenibilità ambientale**, dell'educazione e della formazione professionale in tale ambito, della ricerca scientifica ad alto impatto sociale ed ambientale, della **tutela delle risorse naturali**, della **valorizzazione delle filiere agroalimentari etiche**, della **cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile e della solidarietà verso le fasce più fragili della popolazione**, anche, ma non solo, in ragione dei contesti ambientali ove le stesse sono collocate dal punto di vista territoriale.

I proventi del patrimonio della Fondazione e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari, rispondendo la stessa ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile ed in ossequio al modello organizzativo disciplinato dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà favorire espressamente il coinvolgimento e la partecipazione di altri soggetti ed enti, sia pubblici che privati.

La Fondazione nasce con lo scopo di operare, per la realizzazione delle proprie finalità statutarie, potenzialmente in tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Articolo IV - Attività della Fondazione

Attività di interesse generale

Le attività perseguite dalla Fondazione, rientranti fra quelle di interesse generale di cui alle **lettere d), e), g), h), l), n), o) ed u)** di cui all'**art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017**, come pedissequamente riportate nello Statuto in prosieguo allegato, avranno ad oggetto, senza che l'elencazione possa interpretarsi in termini di priorità o prevalenza, le seguenti:

- 1)** attività di educazione, istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, dell'innovazione agroalimentare, della transizione ecologica e dell'etica nella gestione delle risorse naturali, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, volte a promuovere una cittadinanza consapevole, responsabile ed attivamente partecipe alle sfide ambientali ed alimentari contemporanee, il tutto come previsto dalla lettera d) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 2)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare attenzione alle biomasse, alla biodiversità, alle filiere agroalimentari e all'energia da fonti rinnovabili, il tutto come previsto dalla lettera e) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 3)** formazione universitaria e post-universitaria, anche in partnership con enti accademici e di ricerca italiani e stranieri, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle tematiche in materia ambientale ed agroalimentare, il tutto come previsto dalla lettera g) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 4)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in ambito ambientale, agroalimentare, zootecnico, energetico e della sostenibilità integrata, il tutto come previsto dalla lettera h) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 5)** formazione extrascolastica, anche in collaborazione con istituti scolastici, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione dell'inclusione educativa, con particolare riferimento ai temi della sostenibilità

ambientale, dell'educazione agroalimentare, della sicurezza alimentare e dell'impiego responsabile delle risorse naturali, nonché al contrasto della povertà educativa attraverso percorsi pratici, scientifici e culturali connessi al mondo rurale e all'ecologia applicata, il tutto come previsto dalla lettera l) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

- 6) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125 dell'11 agosto 2014, mediante progetti di *capacity building*, trasferimento di know-how, assistenza tecnica e promozione dell'autosufficienza produttiva in favore di comunità e territori, anche transnazionali, caratterizzati da condizioni di sottosviluppo, con particolare riferimento alla tutela ambientale, alla gestione sostenibile delle risorse naturali e al rafforzamento delle filiere alimentari locali, in un'ottica di sicurezza alimentare e sostenibilità ecologica, il tutto come previsto dalla lettera n) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 7) attività di educazione, informazione e promozione nell'ambito di filiere del commercio equo e solidale, con attenzione al rafforzamento della sostenibilità, alla giustizia ambientale e al rispetto dei diritti dei lavoratori, il tutto come previsto dalla lettera o) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 8) attività di beneficenza, cessione gratuita di alimenti e sottoprodotti alimentari, erogazione di beni, servizi o sostegno economico in favore di persone in condizione di fragilità o vulnerabilità sociale, ovvero in favore di attività di interesse generale coerenti con le finalità statutarie della Fondazione, il tutto come previsto dalla lettera u) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Attività diverse

La Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà esercitare attività anche diverse da quelle di interesse generale indicate all'art. 4 dello Statuto, come consentite dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, purché non in via principale e strumentale rispetto alle prime, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice del Terzo Settore e da tutta la normativa tempo per tempo applicabile in materia, nonché dai documenti di prassi emessi e rilasciati dalle competenti Autorità.

Tali attività diverse potranno essere svolte in via strumentale e secondaria tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate nelle stesse rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

In generale le attività diverse potranno essere individuate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle previsioni di legge e, in particolare, a mero titolo esemplificativo, potranno riguardare:

- a) attività di raccolta fondi, come definita all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, promuovendo e gestendo *fund raising*, nelle forme e con le modalità previste dai migliori standard internazionali e nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile in materia;
- b) istituire premi e borse di studio nel settore della formazione professionale sui temi attinenti gli scopi della Fondazione, erogando altresì contributi, anche a fondo perduto, in ogni caso funzionali allo sviluppo di competenze utili al migliore raggiungimento degli obiettivi di natura ideale connaturati ai propri scopi istituzionali;
- c) organizzare e promuovere convegni, seminari di ricerca, attività culturali e sociali, conferenze, rassegne, esposizioni, in Italia e, ove opportuno, anche all'estero;
- d) richiedere contributi, finanziamenti od altre erogazioni, sia privati che pubblici, in conformità e finalizzati ai propri scopi;
- e) partecipare e aderire ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e

private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

f) stipulare ogni atto o contratto opportuno ed utile per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;

g) svolgere ogni altra attività strumentale, accessoria o connessa al perseguimento dei propri scopi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile in materia di Enti del Terzo Settore in generale e di Fondazioni in particolare.

Articolo V - Durata

La durata della Fondazione è potenzialmente **illimitata**, convenendo che la stessa sia fissata a tempo indeterminato.

Articolo VI - Fondo di dotazione iniziale e patrimonio

Fondo di dotazione iniziale

La Società *Adamant BioNRG S.R.L.*, come sopra rappresentata, quale Fondatrice, conviene che il **Fondo di dotazione iniziale** della Fondazione sia composto da denaro, dotandola della somma **Euro 50.000,00** (cinquantamila e zero centesimi) mediante esibizione e consegna di un assegno circolare non trasferibile emesso in data odierna dalla Banca Intesa Sanpaolo Spa ed intestato all'Ente costituendo per il corrispondente importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi), titolo contraddistinto dal n. 3307177600-12 il quale viene consegnato all'infranominando Organo amministrativo, di cui in prosieguo e sarà versato sul conto corrente da aprirsi a nome della Fondazione.

Si attesta pertanto che il **valore del patrimonio** della costituenda Fondazione è **superiore** al **valore minimo** fissato dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 per le Fondazioni, ovvero sia non è inferiore alla misura di Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi).

Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito innanzitutto dal **Fondo di Dotazione**, rappresentato dai conferimenti in denaro, beni od altre utilità effettuati dal Fondatore all'atto della costituzione, o anche successivamente, con tale espressa e specifica destinazione.

Il Fondo di Dotazione rappresenta il "patrimonio minimo" della Fondazione, vincolato al conseguimento della personalità giuridica dell'Ente ed è utilizzabile esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi di gestione, con obbligo, in capo al Fondatore, di ricostituire tempestivamente lo stesso entro il limite del "patrimonio minimo".

Componente del patrimonio della Fondazione è altresì il **Fondo di Gestione**, costituito da ulteriore denaro versato con tale destinazione e dai beni, mobili e/o immobili, ovvero da qualsiasi altro lascito, elargizione, liberalità, entrata, acquisizione o utilità passibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo (*inter vivos* o *mortis causa*), da terzi, pubblici o privati, anche di diritto estero e che concorrano ad incrementare il patrimonio disponibile della Fondazione, ivi ricomprendendosi, tra l'altro ed a titolo esemplificativo:

a) qualsivoglia rendita, provento e/o ricavo comunque derivante dal Patrimonio e/o dalle attività (anche strumentali, accessorie e connesse) svolte dalla Fondazione;

b) ogni ulteriore contributo del Fondatore che non sia diretto ad incrementare il Fondo di Dotazione;

c) ogni contributo eventualmente attribuito alla Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti pubblici, ovvero da qualunque altro soggetto privato, sia esso persona fisica o giuridica.

Il Fondo di Gestione può essere utilizzato per le attività e la gestione della

Fondazione, secondo le scelte discrezionali del Consiglio Direttivo, in ogni caso nel rispetto di eventuali vincoli di scopo o di utilizzo indicati dal soggetto che ha erogato l'apporto.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione avrà facoltà di approvare apposito Regolamento disciplinante termini e modalità con i quali i terzi possano effettuare attribuzioni a favore della stessa, anche sulla base di contribuzioni ricorrenti, potendo altresì regolamentare in via diversificata specifici programmi ed attività di interesse generale ricompresi nello scopo istituzionale dell'Ente.

Nel predetto Regolamento potranno essere altresì stabilite condizioni, forme e modalità del riconoscimento, in favore dei propri sostenitori, di encomi, benemerenze e diritti particolari, in ragione della specifica rilevanza del sostegno (sia esso di carattere economico o materiale) da questi svolto a favore della Fondazione.

La Fondazione non può distribuire, neanche in via indiretta, utili, fondi e riserve e gli eventuali avanzi di gestione annuali andranno destinati, *in primis*, alla ricostituzione ove necessario, del Fondo di dotazione e, per la differenza, al potenziamento delle attività della Fondazione medesima.

Articolo VII - Organi della Fondazione, ordinamento e amministrazione

La Società Fondatrice, come sopra rappresentata, conviene che costituiscano Organi della Fondazione i seguenti:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) l'Assemblea dei Mecenati;
- 4) il Comitato Scientifico;
- 5) l'Organo di Controllo;

come specificamente disciplinati, quanto a composizione e funzionamento, rispettivamente, agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 dello Statuto riportato in calce al presente atto, convenendo al contempo che costituiscano Organi necessari e indefettibili, per il funzionamento dell'Ente, quelli di cui ai punti 1), 2) e 5) che precedono.

Articolo VIII - Amministrazione e rappresentanza

La Società Fondatrice, come sopra rappresentata, stabilisce che la Fondazione sia amministrata da un Consiglio Direttivo composto inizialmente da **due membri**, qui nominati nelle persone dei costituiti:

- **Roberto Marchetti**, in qualità di **Presidente**, che si domicilia per la carica a Ferrara (FE), Via San Romano n. 6;
- **Riccardo Marchetti**, in qualità di **Vice Presidente**, che si domicilia per la carica a Ferrara (FE), Via San Romano n. 6, e dichiara di avere quale Codice Fiscale MRC RCR 82C03 C261V;

i quali accettano la rispettiva carica ad ogni conseguente effetto di legge, dichiarando sotto la loro responsabilità come non sussista nessuna causa di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, sia essa di carattere giuridico o materiale, che inibisca l'assunzione di tale ruolo, avuto particolare, ma non esclusivo, riferimento all'art. 2382 del Codice Civile ed al disposto di cui all'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo Amministrativo della Fondazione, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti di legge ed eventualmente dettati dalla competente Autorità di vigilanza, assumendo ogni decisione necessaria per l'amministrazione e il funzionamento dell'Ente, richiamandosi il disposto di cui all'art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 117/2017.

I costituiti, quali primi componenti del Consiglio Direttivo, vengono qui nominati a rivestire l'incarico in seno al Consiglio a tempo indeterminato, quali "*Consiglieri a Vita*", secondo quanto regolato e disciplinato in specifico dall'art. 9.2. dello Statuto riportato in calce al presente atto, nei limiti di legge ed eventualmente dettati in futuro dalla competente Autorità di vigilanza.

La **rappresentanza** legale della Fondazione, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, secondo quanto regolato dall'art. 8 dello Statuto riportato in calce al presente atto.

Il neominato Presidente, *Roberto Marchetti*, ritira e prende in custodia il predetto assegno consegnato ai fini della dotazione iniziale, venendo al contempo delegato ad aprire un conto corrente intestato alla Fondazione ed a versare in esso l'importo, con esonero da responsabilità al riguardo dei preposti dell'Istituto bancario prescelto.

Articolo IX - Organo di controllo

La Società fondatrice, come sopra rappresentata, nomina quale Organo di controllo per i primi tre esercizi, con scadenza al momento dell'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemila ventisette), il tutto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 12 dello Statuto, un **Sindaco Unico** in persona del Dottor **Vigna Taglianti Marco**, nato a Milano (MI) il 15 luglio 1977, domiciliato a Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 7, Codice Fiscale VGN MRC 77L15 F205T, dando la Fondatrice atto che lo stesso ha la qualifica di Revisore Legale, essendo iscritto presso l'apposito Registro al n. 151026 in forza di Decreto ministeriale emesso in data 29 aprile 2008 (pubblicato nella G.U. n. 37 IV Serie speciale del 13 maggio 2008), ed ha dichiarato prima d'ora di accettare la carica ad ogni conseguente effetto di legge, nonché, sotto la sua responsabilità, che non sussiste nessuna causa di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, sia essa di carattere giuridico o materiale, che inibisca l'assunzione di tale ruolo, il tutto anche avuto riferimento al combinato disposto di cui al citato art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 2399 del Codice Civile.

Articolo X - Esercizi finanziari

Gli esercizi finanziari si chiudono al **31 (trentuno) dicembre** di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

La Società Fondatrice, come sopra rappresentata, conviene che per ogni esercizio finanziario dovranno essere predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo il Bilancio di esercizio secondo i termini di cui all'art. 6 dello Statuto riportato in calce al presente atto ed in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché, ove necessario secondo la legge tempo per tempo vigente, il Bilancio sociale di cui all'art. 14 della normativa in esame.

Articolo XI - Statuto

La Società Fondatrice conviene infine che la Fondazione sia regolata, oltre che dai patti sopra riportati, dalle ulteriori e più specifiche clausole che risultano dallo Statuto composto di **16 (sedici) articoli**, il quale costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e si trascrive qui di seguito.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE ADAMANT ETS"

Art. 1 - Denominazione

1.1. Su iniziativa della Società Fondatrice, *Adamant BioNRG S.R.L.* (la "Fondatrice"), è costituita una Fondazione denominata:

"Fondazione Adamant ETS"

il tutto ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché in ossequio alla

disciplina di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

1.2. La Fondazione è costituita, organizzata e svolge le proprie attività nel rispetto dei principi e delle applicabili disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

1.3. La Fondazione acquista la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli artt. 45 e seguenti del citato D.Lgs. n. 117/2017, il tutto ai sensi dell'art. 22 della normativa, assumendo l'acronimo finale "ETS" solo a seguito e per effetto di tale iscrizione.

Art. 2 - Sede e durata

2.1. La Fondazione ha sede nel Comune di **Ferrara** (FE), all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo dalla Società Fondatrice o successivamente modificato in conformità alla legge.

Essa potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

2.2. La **durata** della Fondazione è potenzialmente **illimitata**, convenendo che la stessa sia fissata a tempo indeterminato.

Art. 3 - Scopo ed ambito territoriale

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il tutto promuovendo, realizzando e sostenendo attività nei settori della **sostenibilità ambientale**, dell'educazione e della formazione professionale in tale ambito, della ricerca scientifica ad alto impatto sociale ed ambientale, della **tutela delle risorse naturali**, della **valorizzazione delle filiere agroalimentari etiche**, della cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile e della solidarietà verso le fasce più fragili della popolazione, anche, ma non solo, in ragione dei contesti ambientali ove le stesse sono collocate dal punto di vista territoriale.

3.2. I proventi del patrimonio della Fondazione e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statuari, rispondendo la stessa ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile ed in ossequio al modello organizzativo disciplinato dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017.

3.3. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà favorire espressamente il coinvolgimento e la partecipazione di altri soggetti ed enti, sia pubblici che privati.

3.4. La Fondazione nasce con lo scopo di operare, per la realizzazione delle proprie finalità statuarie, potenzialmente in tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Art. 4 - Attività della Fondazione

Attività di interesse generale

4.1. Le attività perseguite dalla Fondazione, rientranti fra quelle di interesse generale di cui alle **lettere d), e), g), h), l), n), o) ed u)** di cui all'**art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017**, come pedissequamente riportate nello Statuto in prosieguo allegato, avranno ad oggetto, senza che l'elencazione possa interpretarsi in termini di priorità o prevalenza, quanto segue:

1) attività di educazione, istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, dell'innovazione agroalimentare, della transizione ecologica e dell'etica nella gestione delle risorse naturali, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, volte a promuovere una cittadinanza consapevole, responsabile ed attivamente partecipe alle sfide

ambientali ed alimentari contemporanee, il tutto come previsto dalla lettera d) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

- 2) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare attenzione alle biomasse, alla biodiversità, alle filiere agroalimentari e all'energia da fonti rinnovabili, il tutto come previsto dalla lettera e) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 3) formazione universitaria e post-universitaria, anche in partnership con enti accademici e di ricerca italiani e stranieri, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle tematiche in materia ambientale ed agroalimentare, il tutto come previsto dalla lettera g) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in ambito ambientale, agroalimentare, zootecnico, energetico e della sostenibilità integrata, il tutto come previsto dalla lettera h) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 5) formazione extrascolastica, anche in collaborazione con istituti scolastici, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione dell'inclusione educativa, con particolare riferimento ai temi della sostenibilità ambientale, dell'educazione agroalimentare, della sicurezza alimentare e dell'impiego responsabile delle risorse naturali, nonché al contrasto della povertà educativa attraverso percorsi pratici, scientifici e culturali connessi al mondo rurale e all'ecologia applicata, il tutto come previsto dalla lettera l) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 6) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125 dell'11 agosto 2014, mediante progetti di *capacity building*, trasferimento di know-how, assistenza tecnica e promozione dell'autosufficienza produttiva in favore di comunità e territori, anche transnazionali, caratterizzati da condizioni di sottosviluppo, con particolare riferimento alla tutela ambientale, alla gestione sostenibile delle risorse naturali e al rafforzamento delle filiere alimentari locali, in un'ottica di sicurezza alimentare e sostenibilità ecologica, il tutto come previsto dalla lettera n) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 7) attività di educazione, informazione e promozione nell'ambito di filiere del commercio equo e solidale, con attenzione al rafforzamento della sostenibilità, alla giustizia ambientale e al rispetto dei diritti dei lavoratori, il tutto come previsto dalla lettera o) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 8) attività di beneficenza, cessione gratuita di alimenti e sottoprodotti alimentari, erogazione di beni, servizi o sostegno economico in favore di persone in condizione di fragilità o vulnerabilità sociale, ovvero in favore di attività di interesse generale coerenti con le finalità statutarie della Fondazione, il tutto come previsto dalla lettera u) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Attività diverse

4.2. La Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà esercitare attività anche diverse da quelle di interesse generale indicate all'art. 4 dello Statuto, come consentite dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, purché non in via principale e strumentale rispetto alle prime, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice del Terzo Settore e da tutta la normativa tempo per tempo applicabile in materia, nonché dai documenti di prassi emessi e rilasciati dalle competenti Autorità.

Tali attività diverse potranno essere svolte in via strumentale e secondaria tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate nelle stesse rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

4.3. In generale le attività diverse potranno essere individuate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle previsioni di legge e, in particolare, a mero titolo esemplificativo, potranno riguardare:

- a) attività di raccolta fondi, come definita all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, promuovendo e gestendo *fund raising*, nelle forme e con le modalità previste dai migliori standard internazionali e nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile in materia;
- b) istituire premi e borse di studio nel settore della formazione professionale sui temi attinenti gli scopi della Fondazione, erogando altresì contributi, anche a fondo perduto, in ogni caso funzionali allo sviluppo di competenze utili al migliore raggiungimento degli obiettivi di natura ideale connaturati ai propri scopi istituzionali;
- c) organizzare e promuovere convegni, seminari di ricerca, attività culturali e sociali, conferenze, rassegne, esposizioni, in Italia e, ove opportuno, anche all'estero;
- d) richiedere contributi, finanziamenti od altre erogazioni, sia privati che pubblici, in conformità e finalizzati ai propri scopi;
- e) partecipare e aderire ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- f) stipulare ogni atto o contratto opportuno ed utile per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;
- g) svolgere ogni altra attività strumentale, accessoria o connessa al perseguimento dei propri scopi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile in materia di Enti del Terzo Settore in generale e di Fondazioni in particolare.

Art. 5 - Patrimonio

5.1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito innanzitutto dal **Fondo di Dotazione**, costituito dai conferimenti in denaro, beni od altre utilità effettuati dal Fondatore all'atto della costituzione, o anche successivamente, con tale espressa e specifica destinazione.

Il Fondo di Dotazione rappresenta il "patrimonio minimo" della Fondazione, vincolato al conseguimento della personalità giuridica dell'Ente ed è utilizzabile esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi di gestione, con obbligo, in capo al Fondatore, di ricostituire tempestivamente lo stesso entro il limite del "patrimonio minimo".

5.2. Componente del patrimonio della Fondazione è altresì il **Fondo di Gestione**, costituito da ulteriore denaro versato con tale destinazione e dai beni, mobili e/o immobili, ovvero da qualsiasi altro lascito, elargizione, liberalità, entrata, acquisizione o utilità passibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo (*inter vivos* o *mortis causa*), da terzi, pubblici o privati, anche di diritto estero e che concorrano ad incrementare il patrimonio disponibile della Fondazione, ivi ricomprendendosi, tra l'altro ed a titolo esemplificativo:

- a) qualsivoglia rendita, provento e/o ricavo comunque derivante dal Patrimonio e/o dalle attività (anche strumentali, accessorie e connesse) svolte dalla Fondazione;
- b) ogni ulteriore contributo del Fondatore che non sia diretto ad incrementare il Fondo di Dotazione;
- c) ogni contributo eventualmente attribuito alla Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti pubblici, ovvero da qualunque altro soggetto privato, sia esso persona fisica o giuridica.

Il Fondo di Gestione può essere utilizzato per le attività e la gestione della Fondazione, secondo le scelte discrezionali del Consiglio Direttivo, in ogni caso nel

rispetto di eventuali vincoli di scopo o di utilizzo indicati dal soggetto che ha erogato l'apporto.

5.3. Il Consiglio Direttivo della Fondazione avrà facoltà di approvare apposito **Regolamento** disciplinante termini e modalità con i quali i terzi possano effettuare attribuzioni a favore della stessa, anche sulla base di contribuzioni ricorrenti, potendo altresì regolamentare in via diversificata specifici programmi ed attività di interesse generale ricompresi nello scopo istituzionale dell'Ente.

Nel predetto Regolamento potranno essere altresì stabilite condizioni, forme e modalità del riconoscimento, in favore dei propri sostenitori, di encomi, benemeritenze e diritti particolari, in ragione della specifica rilevanza del sostegno (sia esso di carattere economico o materiale) da questi svolto a favore della Fondazione.

5.4. La Fondazione non può distribuire, neanche in via indiretta, utili, fondi e riserve e gli eventuali avanzi di gestione annuali andranno destinati, *in primis*, alla ricostituzione ove necessario, del Fondo di dotazione e, per la differenza, al potenziamento delle attività della Fondazione medesima.

Art. 6 - Esercizio finanziario, Bilanci e contabilità

6.1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e si conclude il **31** (trentuno) **dicembre** di ogni anno.

6.2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo approva il Bilancio, il quale dovrà essere da esso predisposto in conformità alla disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente e, allo stato, dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, unitamente ad ogni documento correlato secondo le norme in materia di Fondazione.

6.3. Il Consiglio Direttivo cura, altresì, la redazione di ogni altro documento relativo alla tenuta della contabilità della Fondazione, il tutto in ossequio alla normativa tempo per tempo vigente.

Il Bilancio di esercizio ed il Bilancio sociale, ove obbligatorio, sono pubblicati in apposita sezione del sito internet della Fondazione.

6.4. La Fondazione non può distribuire, neanche in via indiretta, utili, fondi e riserve. Gli avanzi di gestione annuali andranno destinati, *in primis*, alla ricostituzione, ove necessaria, del Fondo di dotazione e, per la differenza, al potenziamento delle attività della Fondazione.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1)** il Presidente;
- 2)** il Consiglio Direttivo;
- 3)** l'Assemblea dei Mecenati, se nominata;
- 4)** il Comitato Scientifico, se nominato;
- 5)** l'Organo di controllo;

costituendo Organi necessari e indefettibili, per il funzionamento dell'Ente, quelli di cui ai punti 1), 2) e 5) che precedono.

Art. 8 - Presidente

8.1. Il Presidente della Fondazione è nominato nel proprio seno dal Consiglio Direttivo e lo presiede.

Presiede altresì l'Assemblea dei Mecenati e il Comitato Scientifico, se ed in quanto nominati.

8.2. Il Presidente:

- 1) dirige e coordina le attività della Fondazione;
- 2) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Mecenati, il Comitato

scientifico;

- 3) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) presenta all'approvazione del Consiglio Direttivo il Bilancio di esercizio e, ove redatto, il Bilancio sociale;
- 5) ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, compreso quello di nominare procuratori determinandone le specifiche attribuzioni;
- 6) adotta nei casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Componenti, durata della carica, riunioni, quorum e decadenza

9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato **da 2 (due) a 7 (sette) membri** designati dalla Fondatrice che, in sede di nomina e di rinnovo, designerà altresì il Presidente del Consiglio medesimo.

9.2. I **primi componenti** del Consiglio Direttivo designati direttamente dalla Fondatrice all'atto della costituzione durano **in carica a vita**; ogni altro componente che dovesse aggiungersi o sostituire alcuno dei primi componenti durerà in carica per tre anni a decorrere dal termine dell'esercizio in cui è stato nominato.

I Consiglieri possono essere rieletti alla scadenza triennale.

9.3. Al Consiglio Direttivo ed ai suoi membri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile e le disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui all'art. 2475 *ter* del Codice.

9.4. L'ufficio di Consigliere Direttivo, salvo che non sia stato nominato all'atto della costituzione, ha durata di tre esercizi, scadendo alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno dalla assunzione della carica, ed è onorario, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

9.5. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si considerano approvate se votate dalla maggioranza degli amministratori presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che il Consiglio Direttivo non sia composto da due soli Consiglieri e, in tal caso, sarà necessaria l'unanimità.

9.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte in cui lo preveda la legge e/o lo Statuto, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta da non meno di due Consiglieri.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere fatta dal Presidente, per iscritto, con qualsiasi strumento idoneo ad informare tutti i membri (inclusa la posta elettronica ordinaria), almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

Resta salva la possibilità di un termine inferiore nei casi di urgenza.

9.7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione anche con modalità telematiche a distanza.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (ad eccezione del caso in cui l'assemblea sia totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, e/o una piattaforma informatica (o più piattaforme, ove ciò sia compatibile con le modalità concrete di svolgimento) tramite la quale sarà possibile l'accesso mediante applicazioni rese disponibili dalla Fondazione medesima, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

9.8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, determina la decadenza automatica dall'incarico.

9.9. Il venir meno, per qualsivoglia causa o ragione, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, determina la decadenza dell'intero Organo, e si dovrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Fermo quanto precede, in caso di cessazione dall'incarico di uno o più componenti, esso/i sono sostituiti con soggetto designato dalla Fondatrice, che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Compiti, funzioni e poteri del Consiglio Direttivo

9.10. Il Consiglio Direttivo è investito, in generale, dei più ampi poteri, di natura ordinaria e straordinaria, per la gestione delle attività della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi, nulla escluso ed eccettuato, avendo il potere e/o il dovere, tra l'altro ed in particolare, di:

- a) ove ritenuto opportuno e necessario per l'ordinato espletamento delle attività della Fondazione, nominare un Vice Presidente;
- b) predisporre ed approvare il Bilancio di esercizio, il Bilancio sociale, ove obbligatorio, ed ogni altro documento e/o rendiconto obbligatorio per legge, trasmettendone copia all'Organo di controllo per acquisirne il preventivo parere;
- c) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità, legati e di ogni tipologia di contribuzione (elargizione, liberalità, entrata, acquisizione od utilità) diretta alla Fondazione;
- d) deliberare sulla decadenza dei propri membri;
- e) deliberare l'assunzione di personale dipendente, nelle forme e con le modalità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti, facendosi riferimento, tra l'altro, all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017;
- f) deliberare in merito all'organizzazione di spazi, dotazioni e pianta organica della Fondazione;
- g) predisporre ed approva un Regolamento della Fondazione, come previsto dall'art. 5 del presente Statuto;
- h) deliberare eventuali modifiche al presente Statuto, previo consenso della Fondatrice, se a tale momento ancora esistente;
- i) istituire e curare la tenuta dei libri sociali obbligatori o che abbia ritenuto di adottare in via facoltativa;
- l) deliberare in materia di trasformazione o scioglimento della Fondazione, previa acquisizione di parere preventivo e vincolante della Fondatrice, ove a tale epoca esistente.

9.11. Il Consiglio Direttivo potrà istituire, in seno alla Fondazione, comitati di indirizzo e consulenza, anche scientifica, cui richiedere pareri e studi inerenti specifici programmi, progetti ed iniziative, al fine della più efficiente e sistematica

azione della Fondazione.

Il Regolamento della Fondazione, ove adottato, potrà stabilire le modalità di svolgimento dei lavori di tali comitati, a far parte dei quali potranno essere chiamati anche coloro che si siano distinti per comprovata adesione ai valori ed esigenze della Fondazione.

L'incarico di componente di tali comitati sarà onorario.

Art. 10 - Assemblea dei Mecenati

Composizione

10.1. L'Assemblea dei Mecenati è composta da:

- a) persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private, che si siano già distinte nel sostegno alle attività promosse dalla Fondazione, cooptate e nominate dal Consiglio Direttivo;
- b) persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private che facciano domanda di ammissione e che versino alla Fondazione un contributo annuale e/o "*una tantum*" nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio Direttivo; le domande di ammissione all'Assemblea dei Mecenati sono sottoposte al vaglio ed all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Gli Enti facenti parte dell'Assemblea dei Mecenati, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal proprio rappresentante individuato ai sensi di legge e del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.

10.2. I membri dell'Assemblea dei Mecenati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati a discrezione e con decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

La qualità di membro dell'Assemblea dei Mecenati si perde in caso di:

- a) morte ovvero, nel caso di persone giuridiche, estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- c) decadenza per reiterato mancato versamento del contributo;
- d) mancato rinnovo nella carica da parte del Consiglio Direttivo.

Funzionamento

10.3. L'Assemblea dei Mecenati:

- 1) è presieduta dal Presidente della Fondazione, il quale la convoca con preavviso di almeno 7 (sette) giorni secondo le modalità ed i termini previsti per le riunioni del Consiglio Direttivo; l'Assemblea dei Mecenati è convocata altresì allorché ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui l'Organo sia composto da due soli membri;
- 2) è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed hanno diritto di voto tutti i membri dell'Assemblea solo se in regola con il pagamento del contributo previsto dal Consiglio Direttivo;
- 3) potrà avere l'intervento alle sue riunioni dei membri del Consiglio Direttivo, i quali possono chiedere di assistere all'Assemblea, partecipando ad essa senza diritto di voto;
- 4) in merito allo svolgimento delle sue riunioni, dovrà veder redatto un verbale dal segretario nominato di volta in volta nella persona designata a maggioranza degli intervenuti.

Competenze

10.4. L'Assemblea dei Mecenati:

- 1) promuove pubblicamente le attività della Fondazione previste dallo Statuto;
- 2) propone lo sviluppo di nuove attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Direttivo, elaborandone le linee fondamentali;

- 3) formula pareri consultivi, non vincolanti, su questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Comitato Scientifico

Composizione

11.1. Il Comitato Scientifico è composto da persone fisiche e/o persone giuridiche, pubbliche e private, che si siano distinte nei settori attinenti lo scopo della Fondazione, nominate dal Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati a discrezione e con decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

La qualità di membro del Comitato Scientifico si perde in caso di:

- a) morte ovvero, nel caso di persone giuridiche, estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- c) mancato rinnovo nella carica da parte del Consiglio Generale.

11.2. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal proprio rappresentante individuato ai sensi di legge e del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.

11.3. Il Comitato Scientifico potrà operare per gruppi di lavoro, ovvero Sottocomitati Scientifici aventi un numero limitato di membri e finalità specifiche definite dal Consiglio Direttivo.

Funzionamento

11.4. Il Comitato Scientifico:

- 1) è presieduta dal Presidente della Fondazione, il quale la convoca con preavviso di almeno 7 (sette) giorni secondo le modalità ed i termini previsti per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- 2) è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- 3) potrà avere l'intervento alle sue riunioni dei membri del Consiglio Direttivo, i quali possono chiedere di assistere alle stesse, ivi partecipando senza diritto di voto;
- 4) in merito allo svolgimento delle sue riunioni, dovrà veder redatto un verbale dal segretario nominato di volta in volta nella persona designata a maggioranza degli intervenuti.

Competenze

11.5. Il Comitato Scientifico:

- 1) formula pareri consultivi, non vincolanti, su questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- 2) promuove pubblicamente le attività della Fondazione;
- 3) propone modifiche e miglioramenti alle attività in corso e sviluppate in seno alla Fondazione;
- 4) propone lo sviluppo di nuove attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, elaborandone le linee fondamentali.

Art. 12 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

12.1. L'Organo di controllo è composto da un **Sindaco unico**, nominato dalla Fondatrice e scelto tra soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali, in ogni caso tra soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente, e ad esso si applica quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

12.2. L'incarico del Sindaco unico ha durata di 3 (tre) esercizi, scadendo alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno dalla assunzione della carica, ed è rinnovabile.

12.3. L'Organo di controllo:

1) vigila sull'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto, ed esercita tutti i doveri di monitoraggio, controllo e verifica ad esso imposti dalla legge e dallo Statuto;

2) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento della gestione.

12.4. Nei casi previsti dalla legge, la Fondatrice nomina anche un revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e la revisione legale, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere esercitata dall'Organo di controllo.

12.5. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, dovendo essere all'uopo convocato in occasione delle stesse.

Art. 13 - Modificazioni dello Statuto

13.1. Le decisioni in materia di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, laddove le modificazioni medesime potranno avvenire ed avere efficacia nel rispetto della legge tempo per tempo vigente in materia e dell'Autorità vigilante.

13.2. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il necessario voto favorevole della totalità dei Consiglieri a Vita eventualmente in carica.

Art. 14 - Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

14.1. Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, il tutto al fine di proporre alla competente Autorità l'estinzione dell'Ente.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il necessario voto favorevole della totalità dei Consiglieri a Vita in carica.

Quanto sopra, fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge o disposti direttamente dalla competente Autorità di vigilanza.

14.2. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualsivoglia causa o ragione intervenuti, il patrimonio residuo sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo (previo vincolante consenso della Fondatrice), che nominerà un Organo liquidativo, anche in composizione monocratica, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima, previa acquisizione di parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, in ossequio a quanto previsto e disciplinato dall'art. 9 della normativa in esame.

Art. 15 - Libri sociali obbligatori

15.1. La Fondazione è tenuta a mantenere i Libri sociali obbligatori secondo la legge tempo per tempo vigente, avuto riferimento, in generale, al disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017 e, in particolare, al libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e delle determinazioni dell'Organo di Controllo.

15.2. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di riferimento.

15.3. I soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017, ove esistenti, hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo amministrativo con un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni.

Art. 16 - Vigilanza e clausola di rinvio

16.1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile in materia.

16.2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di legge applicabili in materia di Fondazioni ed Enti del Terzo Settore, avuto particolare riferimento al Codice Civile ed al Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche ed integrazioni.

Richiesta di iscrizione al RUNTS

La Società Fondatrice, come sopra rappresentata, fa espressa richiesta affinché avvenga l'**iscrizione** della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) disciplinato dagli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017, ed in particolare nella **Sezione** di cui alla **lettera g)** degli artt. 46 del D.Lgs. n. 117/2017 e 3 del D.M. 106/2020, concernente gli **Altri Enti del Terzo Settore**.

Adempimenti ed esenzioni fiscali

La Società Fondatrice, come sopra rappresentata, autorizza espressamente me Notaio a rilasciare copia autentica del presente verbale, unitamente agli allegati, a chiunque ne faccia richiesta in conformità alla legge, nonché a procedere con le formalità obbligatorie previste dalla normativa vigente ed alla registrazione dell'atto, con invio delle correlate attestazioni alla competente Autorità amministrativa.

Il rappresentante della Società Fondatrice invoca le agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, in quanto applicabili, con particolare riferimento all'**esenzione** dall'**Imposta di Bollo** in maniera assoluta di cui al comma 5 della norma in esame ed all'applicazione dell'**Imposta di Registro** in **misura fissa** di cui al comma 3, trattandosi di atto costitutivo di Fondazione che invoca l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Repertorio notarile

Ai fini dell'onorario repertoriale, la Società Fondatrice confermano il valore di **Euro 50.000,00** (cinquantamila e zero centesimi), come tale riferito al Fondo di dotazione e patrimonio iniziale della Fondazione costituita in forza del presente atto.

Spese

Per occorrer possa, la Società Fondatrice indicano in circa Euro 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi) l'importo globale, approssimativo, delle spese per la costituzione della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, il quale è stato da me scritto in parte con mezzi elettronici ed in parte a penna, di mio pugno.

Dell'atto, che consta di nove fogli occupati per trentaquattro facciate fin qui, ho dato lettura alla presenza delle testimoni ai costituiti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, indi lo sottoscrivono con le testimoni e me Notaio alle ore tredici e minuti primi sedici.

Firmato: Riccardo Marchetti, Roberto Marchetti, Maria Rosaria Costabile, Cinzia Settembre, Alessandro Panzera Notaio - Impronta del Sigillo.

COPIA AUTENTICA
SU SUPPORTO INFORMATICO DI ORIGINALE CARTACEO

art. 68 *ter* Legge 16 febbraio 1913 n. 89

art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

Io sottoscritto Dottor **Alessandro Panzera**, Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, certifico che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo conservato nella Raccolta dei miei atti, la quale si rilascia alla Parte interessata, in esenzione da bollo, per gli usi consentiti dalla legge.